

Associazione per la salute femminile

La Melagrana
frutti fra terra e cielo

ONLUS
Iscr. Reg. Region.
Dett. N. 3096 09/05/96



Spett.le

CAMERA DEI DEPUTATI

Piazza di Montecitorio n° 1

00186 Roma

Reggio Emilia, lì 19 Gennaio 2018

Oggetto : Iscrizione al Registro dei Rappresentanti di Interessi

La sottoscritta Carla Tromellini, nata a Reggio Emilia il 22/02/1948, in qualità di Presidente dell'Associazione La Melagrana – Frutti tra Terra e Cielo , con sede in Viale Monte San Michele n° 1 , 42121 Reggio Emilia, C.F. 91067990357 conferisce incarico professionale alla Dott.ssa Annalisa Pellini , C.F. PLLNLS70B46H223G, per rappresentare gli interessi dell' Associazione con particolare riguardo alle tematiche socio-sanitarie presso la Camera dei Deputati. La suddetta dichiarazione ha validità fino al 31/12/2018 , con rinnovo tacito annuale.

In fede

La Presidente

Dott.ssa Carla Tromellini

La Melagrana

V.le Monte San Michele , 1 - 42121 Reggio Emilia - Tel. e Fax 0522.541734 -E-mail: assper05@melagrana1.191.it - www.lamelagranaonlus.it—C.F.91067990357

martedì 17.00 -19.00—mercoledì 10.00-12.00 -venerdì 10.00-12.00

Associazione "La melagrana - Frutti tra terra e cielo"

Statuto

Art.1 denominazione e sede

E' costituita la libera associazione denominata "La melagrana- Frutti tra terra e cielo", con sede in Comune di Reggio Emilia.

Art. 2 dello scopo

L'associazione si occupa di tutte le tematiche relative alla salute e, in via prioritaria, delle persone affette da patologie tumorali ed ai loro famigliari.

In particolare, associazione si prefigge:

*di creare occasioni di sostegno psicologico a chi, dopo la conclusione di un iter terapeutico, debba superare problemi personali e relazionali introdotti dalle varie patologie;

*di offrire, attraverso l'organizzazione di attività creative, l'opportunità di riprogettare la propria esistenza, uno stare insieme ispirato dalla creatività una nuova e sapiente scansione del proprio tempo di vita, non semplicemente modulata sulle cadenze del decorso della malattia;

e, all'uopo, di:

*organizzare gruppi di incontro tra soggetti affetti da una patologia tumorale e gruppi di incontro tra i loro parenti, per creare momenti di auto e mutuoaiuto;

*dar vita ad attività ricreative di gruppo;

*assumere iniziative per migliorare le condizioni di ricovero e i mezzi di cura dei pazienti affetti da tumore;

*sostenere la ricerca scientifica nel campo della particolare patologia;

*stimolare le agenzie sanitarie operanti sul territorio con compiti di

diagnosi precoce, di cura e assistenza dei soggetti affetti da tumore;

*offrire idee, strumenti, progettualità, "inventare" modi, cogliere tempi;

*diffondere l'informazione sulla malattia;

*sensibilizzare le istituzioni e la pubblica opinione sui problemi che la patologia tumorale reca, con rilevanza anche sociale;

*essere presente in ambito ospedaliero, soprattutto nei reparti che registrano la maggior presenza di pazienti tumorali;

*introdurre nella struttura una linea di amicizia, un'animazione, il valore di sentirsi insieme e un'unica cosa;

* fare della struttura un luogo amico, in cui ciascuno possa sentirsi meglio;

* organizzare iniziative di confronto su tematiche omogenee relative ai cicli della vita ;

* aprire un dibattito nella città e nel territorio sui temi della salute;

* il collegamento con enti e associazioni, nazionali ed estere, che si occupano di tali tematiche.

Art. 3

L'associazione esclude ogni scopo di lucro ed é costituita a esclusivi fini di solidarietà.

Art. 4

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può assumere ogni più congrua iniziativa di ordine economico, patrimoniale e finanziario del caso, salvo il limite di compatibilità col fine di solidarietà.

Art. 5 delle motivazioni

Per l'aderente all'associazione "La melagrana", il compito é:
* "esserci" laddove la sofferenza sembra incentrarsi in un solo

punto;

* ma un esserci discreto e quasi impercettibile;

* stabilire con il paziente un contatto interiore che rimuova il velo delle apparenze;

* molte forme di attenzioni, anche di discrezioni, un esserci fatto di sfumature;

* convertire l'esperienza della malattia in qualche verità del paziente ma anche propria;

* ricomporre in unità ciò che la malattia ha frammentato;

* condurre il paziente a trarre dalla vita nuovi e inopinati accordi, pur se filtrati attraverso

del dolore;

* restituire al paziente il suo "sogno";

nel pensiero che:

* esiste a malattia, ma esiste soprattutto qualcuno che soffre;

* quello che conta é la "qualità" dell'amicizia;

* la malattia può essere una chiave, la pietra preziosa da non buttare;

* la vita é una serie ininterrotta di inizi e il dovere é quello di ricominciare sempre, in attesa che qualcosa "accada".

Art. 6

La durata nel tempo dell'Associazione non é determinata.

Art. 7

Il presente Statuto é uniformato ai principi enunciati nella Legge 11 Agosto 1991 n° 266.

Art. 8

L'organizzazione opera nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 9 del rapporto col pubblico

L'associazione si propone la relazione e il dialogo con le istituzioni; se del caso, il convenzionamento con enti pubblici.

Art. 10

L'autonomia é valore non rinunciabile dell'Associazione.

Art. 11

L'organizzazione collabora con altre entità associative e con soggetti privati che abbiano finalità e motivazioni analoghe.

Art. 12 dell'indole democratica dell'associazione

L'associazione si dà un ordinamento democratico. L'associazione si riconosce l'obbligo della trasparenza, quale corollario democratico.

Art. 13 diritti e obblighi degli aderenti

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e il progetto. L'ordinamento dell'associazione é ispirato al principio di eguaglianza: tutti gli iscritti hanno pienezza dello status di associato, e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.

L'aderente ha l'obbligo di conformarsi alle norme statutarie e ai deliberati degli organi sociali conformi alla legge ed allo statuto.

L'associazione si propone un metodo rigoroso di formazione dei propri aderenti. L'aderente deve essere animato da spirito di solidarietà e di umanità.

Il suo comportamento deve sempre ispirarsi a senso di responsabilità e riservatezza, a disciplina e disinteresse, a "levità" e rigore.

Il dovere é: sentimento e precisione, agilità e immobilità, emozione e impassibilità. Il servizio prestato deve essere tendenzialmente continuativo: qualità é saper durare. Fermo quanto sopra, gli apporti in attività sono diversificati: ciascun aderente presta secondo la propria disponibilità e sensibilità, secondo le proprie esperienze e conoscenze anche professionali, il grado di formazione raggiunto. L'attività dell'aderente é spontanea; e del tutto gratuita, oltre che "personale". L'adesione all'associazione importa il dono ma anche la responsabilità di un'appartenenza del profondo.

Art. 14 amici e sostenitori dell'associazione

Sono sostenitori persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati che dall'esterno sostengono finanziariamente l'associazione. Sono amici dell'associazione coloro che - apprezzandone le finalità - prestano la loro collaborazione a sue promozioni esterne quali manifestazioni, incontri e pubblici di fondi, ecc. Amici e sostenitori non acquistano la qualità né lo status di associato.

Art. 15 dei criteri di ammissione e di esclusione dell'aderente

L'adesione all'associazione é libera.

L'aspirante aderente, per essere ammesso, deve mostrare di avere seria disponibilità a prestare attività gratuita e disinteressata, cioè per pura vocazione solidaristica.

Deve altresì condividere le idealità dell'associazione e i principi ispiratori degli accordi degli aderenti.

Deve inoltre poter utilmente operare per l'attuazione dei fini associativi.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è

presentata.

All'aderente é dato di liberamente recedere in ogni tempo dal vincolo che "tiene" gli associati. L'aderente é tenuto dall'obbligazione di versare l'annuale quota associativa.

La morosità nel relativo pagamento, protratta per due annualità di seguito, integra gli estremi del recesso tacito.

L'esclusione dell'associato é deliberata dal Consiglio, previo contestazione degli addebiti mossi all'aderente e sentito quest'ultimo.

Rilevano le gravi inadempienze.

La decisione deve essere congruamente motivata.

Avverso la decisione che gli sia sfavorevole, l'aderente può far ricorso all'Assemblea, impregiudicata l'adizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 16 le risorse economiche

L'Associazione trae le risorse necessarie per il proprio funzionamento, per la sua gestione interna e per lo svolgimento delle attività istituzionali, da:

- contributi degli aderenti;
- le quote associative;
- libere elargizioni di privati;
- contributi e rimborsi pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi da convenzioni
- entrate da attività commerciali marginali;
- proventi da pubblicazioni, manifestazioni ecc.;
- qualsiasi altro utile compatibile col fine di solidarietà.

La gestione del patrimonio dell'associazione - beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili - deve garantire la sua destinazione, pur indiretta, a fini istituzionali.

Il patrimonio - come sopra costituito senza restrizioni di sorta - é indifferente all'eventuale esercizio di qualsiasi pretesa da parte dell'associato (o ex associato) volta alla restituzione dei contributi comunque versati e conferiti, alla divisione del fondo stesso. alla liquidazione della quota.

Art. 17 dell'obbligo di formazione del bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il documento predisposto dal Consiglio Direttivo é depositato presso la sede sociale. La redazione e il contenuto - vale a dire la compilazione delle singole voci di entrata del documento devono ispirarsi a criteri di precisione. di chiarezza e sincerità.

Art. 18 della gratuità delle cariche sociali

Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 19 amministrazione e rappresentante legale

L'amministrazione é affidata ad un Consiglio Direttivo composto di un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio é presidente dell'associazione.

Le cariche sociali hanno durata quadriennale.

I poteri del Consiglio sono di ordinaria e straordinaria gestione.

Il Consiglio ha pertanto il potere di compiere, sia in attivo che in passivo, operazioni mobiliari e immobiliari, concedere ed accettare ipoteche, accendere mutui, conti correnti bancari ed effettuare ogni altra operazione - ancorché qui non rappresentata - che reputi utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il tutto per l'attuazione e nell'ambito delle direttive generali e dei programmi stabiliti dall'Assemblea.

E' dato al Consiglio di trasferire la sede sociale dell'associazione, il che non importa modifica statutaria.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa. Per la sostituzione di qualsiasi membro che venga a mancare durante il mandato, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso, per cooptazione partendo dal primo dei non eletti. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione in giudizio e verso i terzi. Annualmente presenta all'assemblea la relazione morale sull'attività svolta dall'associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e risponde, con il Consiglio, dell'attuazione delle finalità statutarie e delle direttive espresse dall'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 20 L'assemblea

L'assemblea é formata da tutti gli iscritti all'associazione, ed é l'organo sovrano di quest'ultima. L'assemblea è convocata - con delibera del Consiglio - una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, quando lo richiede

almeno un decimo degli aderenti.

La convocazione avviene mediante avviso personale da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta, L'avviso deve contenere l'indice analitico delle materie da trattare. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero dei partecipanti sia di persona che per delega. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se dissenzienti o astenuti dal voto. Per deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto..

Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli eleggibili che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le votazioni riguardanti le persone devono essere prese a scrutinio segreto, ove l'Assemblea non decida diversamente.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- elabora i programmi dell'associazione
- approva la relazione e il rendiconto annuali redatti dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle osservazioni formulate dai Revisori;
- approva il Regolamento;
- elegge i membri del Consiglio e i Revisori dei conti;
- stabilisce l'ammontare dell'annuale quota associativa.

In sede straordinaria:

- apporta modifiche al testo dello Statuto
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio

Art. 21 il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori è nominato ove previsto per legge o stabilito dall'Assemblea. In tal caso è l'organo di controllo e di sorveglianza dell'amministrazione e vigila sulla contabilità. E' composto da tre revisori eletti dall'assemblea anche all'esterno dell'associazione. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. L'ufficio è gratuito.

I Revisori durano in carica quattro anni.

Art. 22 il Presidente onorario

Il Presidente onorario è direttamente eletto dall'assemblea, anche tra non soci.

E' una "figura" dell'associazione e ne riflette le idealità all'esterno.

Alla carica, meramente onorifica non si riconnettono particolari effettive attribuzioni.

Art. 23 il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato tecnico-scientifico con attribuzioni meramente consultive.

Il relativo incarico può essere conferito anche a non soci ed è gratuito.

Art. 24 dell'estinzione dell'associazione

In casa di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione sana devoluti a fini solidaristici.

Art. 25 dell'efficacia dello Statuto

La Statuto vincolo alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione.

Art. 26 disciplina residuale

Per quanta qui non previsto, si fa riferimento alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alla disciplina legale.